



Allegato

Avamprogetto

Legge federale sulla protezione dei dati (LPD)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 95 capoverso 1, 122 capoverso 1 e 173 capoverso 2 della
Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del...²,
decreta:

Sezione 1: Scopo, campo d'applicazione e definizioni

Art. 1 Scopo

Scopo della presente legge è di proteggere la personalità e i diritti fondamentali delle persone fisiche i cui dati sono oggetto di trattamento.

Art. 2 Campo d'applicazione

¹ La presente legge si applica al trattamento di dati di persone fisiche da parte di:

- a. persone private;
- b. organi federali.

² Essa non si applica al trattamento di dati personali da parte:

- a. delle persone fisiche per uso esclusivamente personale;
- b. delle Camere federali e delle commissioni parlamentari nell'ambito dei loro dibattiti;
- c. delle autorità giudiziarie federali indipendenti, nell'ambito della loro attività giurisdizionale;

RS

¹ RS 101

² FF ...

- d. dei beneficiari istituzionali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007³ sullo Stato ospite che godono dell'immunità in Svizzera, quali il Comitato internazionale della Croce Rossa.

³ La presente legge non si applica al trattamento di dati personali da parte dei tribunali della Confederazione nell'ambito della loro attività giurisdizionale. Per il trattamento degli altri dati, detti tribunali non sottostanno alla sorveglianza dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (Incaricato).

⁴ L'Assemblea federale e il Consiglio federale non sottostanno alla sorveglianza dell'Incaricato.

Art. 3 Definizioni

I seguenti termini significano:

- a. *dati personali*: tutte le informazioni relative a una persona identificata o identificabile;
- b. *persona interessata*: una persona fisica i cui dati sono oggetto di trattamento;
- c. *dati personali degni di particolare protezione*:
 1. i dati concernenti le opinioni o attività religiose, filosofiche, politiche o sindacali,
 2. i dati concernenti la salute, la sfera intima o l'appartenenza a una razza o a un'etnia,
 3. i dati genetici,
 4. i dati biometrici che identificano una persona fisica in maniera univoca,
 5. i dati concernenti procedimenti o sanzioni amministrativi e penali,
 6. i dati concernenti le misure d'assistenza sociale;
- d. *trattamento*: qualsiasi operazione relativa a dati personali, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure impiegati, segnatamente la raccolta, la registrazione, la conservazione, l'utilizzazione, la modificazione, la comunicazione, l'archiviazione, la cancellazione o la distruzione di dati;
- e. *comunicazione*: la trasmissione di dati personali o il fatto di renderli accessibili;
- f. *profilazione*: qualsiasi elaborazione di dati o di dati personali tesa ad analizzare o predire le caratteristiche personali essenziali di una persona, segnatamente il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, la sfera intima o gli spostamenti;
- g. *organi federali*: autorità e servizi della Confederazione, come pure persone cui sono affidati compiti federali;
- h. *titolare del trattamento*: la persona privata o l'organo federale che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità, i mezzi e la portata del trattamento di dati personali;

- k. *responsabile del trattamento*: la persona privata o l'organo federale che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.

Sezione 2: Disposizioni generali di protezione dei dati

Art. 4 Principi

- ¹ I dati personali devono essere trattati in modo lecito.
- ² Il trattamento deve essere conforme ai principi della buona fede e della proporzionalità.
- ³ I dati personali possono essere raccolti soltanto per finalità chiaramente riconoscibili per la persona interessata e trattati in modo compatibile con tali finalità.
- ⁴ I dati personali possono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione delle persone interessate soltanto per la durata necessaria al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.
- ⁵ Chi tratta dati personali deve accertarsi che siano esatti e, se del caso, aggiornati. I dati personali inesatti o incompleti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti devono essere rettificati o completati. In caso contrario devono essere cancellati.
- ⁶ Quando il trattamento è subordinato al consenso della persona interessata, il consenso è valido soltanto se dato liberamente e in modo inequivocabile dopo debita informazione. Per il trattamento di dati personali degni di particolare protezione e per la profilazione è necessario l'espresso consenso.

Art. 5 Comunicazione di dati all'estero

- ¹ I dati personali non possono essere comunicati all'estero qualora la personalità della persona interessata possa subirne grave pregiudizio.
- ² Dati personali possono essere comunicati all'estero se il Consiglio federale ha constatato che lo Stato destinatario dispone di una legislazione che garantisce una protezione adeguata dei dati.
- ³ In assenza di una decisione del Consiglio federale ai sensi del capoverso 2, dati personali possono essere comunicati all'estero se una protezione appropriata è garantita da:
- a. un trattato internazionale;
 - b. garanzie specifiche, segnatamente contrattuali, previamente comunicate all'Incaricato;
 - c. garanzie standardizzate, segnatamente contrattuali:
 1. previamente approvate dall'Incaricato, oppure
 2. stabilite o riconosciute dall'Incaricato;
 - d. norme vincolanti d'impresa previamente approvate:
 1. dall'Incaricato, oppure

2. da un'autorità estera incaricata della protezione dei dati e appartenente a uno Stato che garantisce una protezione adeguata.

⁴ Se l'Incaricato ha obiezioni riguardo alle garanzie specifiche di cui al capoverso 3 lettera b, ne informa il titolare o il responsabile del trattamento entro 30 giorni dalla ricezione delle garanzie.

⁵ Entro sei mesi dalla ricezione della documentazione completa, l'Incaricato comunica al titolare o al responsabile del trattamento se le garanzie standardizzate di cui al capoverso 3 lettera c numero 1 o le norme vincolanti d'impresa di cui al capoverso 3 lettera d numero 1 sono approvate o no.

⁶ Il titolare o il responsabile del trattamento che ricorre alle garanzie standardizzate di cui al capoverso 3 lettera c numero 2 ne informa l'Incaricato. Gli comunica le norme vincolanti d'impresa di cui al capoverso 3 lettera d numero 2.

⁷ Il Consiglio federale allestisce un elenco degli Stati la cui legislazione garantisce una protezione adeguata.

Art. 6 Comunicazione di dati all'estero in casi eccezionali

In deroga all'articolo 5 capoversi 1-3 possono eccezionalmente essere comunicati dati personali all'estero se:

- a. la persona interessata ha dato il suo consenso nel caso specifico;
- b. il trattamento è in relazione diretta con la conclusione o l'esecuzione di un contratto e i dati trattati concernono l'altro contraente;
- c. nel caso specifico la comunicazione è indispensabile per:
 1. tutelare un interesse pubblico preponderante, o
 2. accertare, esercitare o far valere un diritto dinnanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa;
- d. nel caso specifico la comunicazione è necessaria per proteggere la vita o l'incolumità fisica della persona interessata o di un terzo e non è possibile ottenere il consenso della persona interessata entro un termine ragionevole;
- e. la persona interessata ha reso i dati personali accessibili a chiunque e non si è opposta espressamente al loro trattamento;
- f. i dati provengono da un registro previsto dalla legge accessibile a chiunque o alle persone con un interesse degno di protezione, sempre che nel caso specifico siano soddisfatte le condizioni legali per la consultazione.

² Il titolare o il responsabile del trattamento che comunica dati personali di cui al capoverso 1 lettere b-d ne informa l'Incaricato.

Art. 7 Affidamento del trattamento a un responsabile

¹ Il trattamento di dati personali può essere affidato a un responsabile mediante convenzione o per legge se:

- a. il trattamento non è diverso da quello che il titolare stesso del trattamento avrebbe il diritto di fare;

b. nessun obbligo legale o contrattuale di mantenere il segreto lo vieta.

² Il titolare del trattamento deve in particolare assicurare che il responsabile del trattamento sia in grado di garantire la sicurezza dei dati e i diritti della persona interessata. Il Consiglio federale precisa gli ulteriori obblighi del responsabile del trattamento.

³ Il responsabile del trattamento può affidare il trattamento a un terzo soltanto previo accordo scritto del titolare del trattamento.

⁴ Il responsabile del trattamento può far valere gli stessi motivi giustificativi del titolare del trattamento.

Art. 8 Raccomandazioni di buona prassi

¹ L'Incaricato elabora raccomandazioni di buona prassi che precisano le disposizioni sulla protezione dei dati. Coinvolge le cerchie interessate e tiene conto delle specificità dei singoli settori interessati nonché del bisogno di tutela delle persone vulnerabili.

² I titolari del trattamento e le cerchie interessate possono completare le raccomandazioni di buona prassi dell'Incaricato o elaborare raccomandazioni proprie. Possono sottoporle all'Incaricato per approvazione. Se le raccomandazioni sono conformi alle disposizioni sulla protezione dei dati, l'Incaricato le approva.

³ L'Incaricato pubblica le raccomandazioni di buona prassi che ha elaborato o approvato.

Art. 9 Rispetto delle raccomandazioni di buona prassi

¹ Il titolare del trattamento che osserva le raccomandazioni di buona prassi rispetta le disposizioni sulla protezione dei dati concretizzate da dette raccomandazioni.

² Le disposizioni sulla protezione dei dati possono anche essere rispettate in maniera diversa da quella prevista dalle raccomandazioni di buona prassi.

Art. 10 Certificazione

¹ Il titolare e il responsabile del trattamento possono sottoporre il loro trattamento di dati a una valutazione da parte di organismi di certificazione riconosciuti e indipendenti.

² Il Consiglio federale emana disposizioni sul riconoscimento delle procedure di certificazione e sull'introduzione di un marchio di qualità inerente alla protezione dei dati. Tiene conto del diritto internazionale e delle norme tecniche riconosciute a livello internazionale.

Art. 11 Sicurezza dei dati personali

¹ Il titolare e il responsabile del trattamento garantiscono la sicurezza dei dati personali. I dati devono essere protetti contro il trattamento non autorizzato o la perdita, mediante provvedimenti tecnici ed organizzativi appropriati.

² Il Consiglio federale emana disposizioni circa i requisiti minimi in materia di protezione dei dati.

Art. 12 Dati di una persona deceduta

¹ Il titolare del trattamento concede gratuitamente l'accesso ai dati di una persona deceduta se sussiste un interesse alla consultazione degno di protezione e:

- a. in vita la persona deceduta non ha espressamente vietato l'accesso; o
- b. non vi si oppongono interessi preponderanti della persona deceduta o di terzi.

² Si presume un interesse alla consultazione degno di protezione nel caso di parenti in linea retta della persona deceduta o di persone che al momento del suo decesso erano coniugate, vivevano in unione domestica registrata o convivevano di fatto con la persona deceduta.

³ Un eventuale segreto d'ufficio o professionale non può essere invocato.

⁴ Ogni erede può chiedere che il titolare del trattamento cancelli o distrugga gratuitamente i dati della persona defunta, salvo che:

- a. in vita la persona defunta lo abbia espressamente vietato; o
- b. vi si oppongano interessi preponderanti della persona deceduta o di terzi.

⁵ Sono fatte salve le disposizioni speciali di altre leggi federali.

Sezione 3: Obblighi del titolare e del responsabile del trattamento

Art. 13 Obbligo di informare in occasione della raccolta di dati personali

¹ Il titolare del trattamento informa la persona interessata sulla raccolta di dati personali; tale obbligo sussiste anche laddove i dati siano raccolti presso terzi.

² Al più tardi al momento della raccolta, il titolare del trattamento comunica alla persona interessata le informazioni necessarie affinché questa possa far valere i propri diritti e sia garantita la trasparenza del trattamento, segnatamente:

- a. l'identità e le coordinate di contatto del titolare del trattamento;
- b. i dati personali o le categorie di dati personali trattati;
- c. lo scopo del trattamento.

³ Se i dati personali sono comunicati a terzi, il titolare del trattamento informa inoltre la persona interessata in merito ai destinatari o alle categorie di destinatari.

⁴ Se il trattamento di dati personali è conferito a un responsabile del trattamento, il titolare del trattamento comunica alla persona interessata l'identità e i dati di contatto del responsabile nonché i dati o le categorie di dati che questi tratta.

⁵ Se i dati personali non sono raccolti presso di lei, la persona interessata deve essere informata al più tardi al momento della registrazione dei dati; se i dati non sono

registrati, la persona interessata deve essere informata al momento della loro prima comunicazione a terzi.

Art. 14 Eccezioni all'obbligo di informare e limitazioni

¹ L'obbligo di informare di cui all'articolo 13 decade se la persona interessata dispone già delle pertinenti informazioni.

² Qualora i dati non siano raccolti presso la persona interessata, l'obbligo di informare decade se:

- a. la registrazione o la comunicazione dei dati è espressamente prevista dalla legge; oppure
- b. l'informazione non è possibile o esige mezzi sproporzionati.

³ Il titolare del trattamento può limitare o differire la comunicazione delle informazioni o rinunciarvi, se:

- a. una legge in senso formale lo prevede; o
- b. interessi preponderanti di un terzo lo esigono.

⁴ È inoltre possibile limitare o differire la comunicazione delle informazioni o rinunciarvi:

- a. nel caso in cui il titolare del trattamento è una persona privata: se lo esigono i suoi interessi preponderanti e non comunica i dati a un terzo;
- b. nel caso in cui il titolare del trattamento è un organo federale:
 1. se un interesse pubblico preponderante, in particolare la sicurezza interna o esterna della Confederazione, lo esige; oppure
 2. se la comunicazione delle informazioni rischia di compromettere un'indagine, un'istruzione o un procedimento amministrativo o giudiziario.

⁵ Appena cessa il motivo per limitare o differire la comunicazione dell'informazione o rinunciarvi, il titolare del trattamento è tenuto a comunicare le informazioni, a meno che ciò sia impossibile o esiga mezzi sproporzionati.

Art. 15 Obbligo di informare e sentire la persona interessata in caso di decisione individuale automatizzata

¹ Il titolare del trattamento informa la persona interessata nel caso di una decisione basata esclusivamente su un trattamento automatizzato e che abbia per lei effetti giuridici o ripercussioni notevoli.

² Dà alla persona interessata la possibilità di esprimersi in merito alla decisione individuale automatizzata e ai dati personali trattati.

³ L'obbligo di informare e sentire la persona interessata non si applica se la decisione individuale automatizzata è prevista dalla legge.

Art. 16 Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati

¹ Quando il trattamento previsto può presentare un rischio elevato per la personalità e i diritti fondamentali della persona interessata, il titolare o il responsabile del trattamento effettua previamente una valutazione dell'impatto sulla protezione dei dati.

² La valutazione d'impatto sulla protezione dei dati descrive il trattamento previsto, i rischi per la personalità e per i diritti fondamentali della persona interessata nonché le misure previste per ridurre tali rischi.

³ Il titolare o il responsabile del trattamento comunica all'Incaricato il risultato della valutazione d'impatto e le misure previste.

⁴ Se l'Incaricato ha obiezioni in merito alle misure previste, ne informa il titolare o il responsabile del trattamento entro tre mesi dalla ricezione di tutte le informazioni necessarie.

Art. 17 Notificazione di violazioni della protezione dei dati

¹ Il titolare del trattamento notifica senza indugio all'Incaricato qualsiasi trattamento non autorizzato di dati o la perdita di dati, a meno che la violazione non presenti verosimilmente alcun rischio per la personalità e i diritti fondamentali della persona interessata.

² Il titolare del trattamento informa inoltre la persona interessata qualora sia necessario per la protezione di quest'ultima o l'Incaricato lo esiga.

³ Il titolare del trattamento può limitare o differire l'informazione alla persona interessata o rinunciarvi nei casi di cui all'articolo 14 capoversi 3 e 4.

⁴ Il responsabile del trattamento informa senza indugio il titolare del trattamento in merito a qualsiasi trattamento non autorizzato di dati.

Art. 18 Protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita

¹ Fin dalla progettazione del trattamento, il titolare e il responsabile del trattamento sono tenuti ad adottare le misure appropriate per ridurre al minimo e prevenire il rischio di ledere la personalità e i diritti fondamentali della persona interessata.

² Sono inoltre tenuti a garantire, con provvedimenti appropriati, che per impostazione predefinita siano trattati soltanto i dati personali necessari per lo scopo del trattamento.

Art. 19 Altri obblighi

Il titolare e il responsabile del trattamento sono inoltre tenuti a:

- a. documentare i loro trattamenti di dati personali;
- b. informare i destinatari cui sono stati comunicati dati personali di qualsiasi rettifica, cancellazione o distruzione di dati personali, di qualsiasi violazione

della protezione dei dati nonché di qualsiasi limitazione di trattamento secondo gli articoli 25 capoverso 2 o 34 capoverso 2, a meno che ciò sia impossibile o esiga mezzi sproporzionati.

Sezione 4: Diritti della persona interessata

Art. 20 Diritto d'accesso

¹ Chiunque può domandare gratuitamente al titolare del trattamento se dati personali che la concernono sono trattati.

² La persona interessata riceve le informazioni necessarie affinché possa far valere i suoi diritti secondo la presente legge e sia garantito un trattamento trasparente di dati. In ogni caso riceve le informazioni seguenti:

- a. l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento;
- b. i dati personali trattati;
- c. lo scopo del trattamento;
- d. la durata di conservazione dei dati o, qualora ciò non sia possibile, i criteri per stabilire la durata;
- e. l'esistenza di una decisione individuale automatizzata;
- f. le informazioni disponibili sull'origine dei dati personali;
- g. se del caso, le informazioni di cui all'articolo 13 capoversi 3 e 4.

³ In caso di decisione basata su un trattamento di dati, in particolare una decisione individuale automatizzata, la persona interessata riceve informazioni sul risultato di tale decisione, sul processo che vi ha condotto e sulle sue conseguenze.

⁴ I dati personali concernenti la salute possono essere comunicati alla persona interessata per il tramite di un medico da essa designato.

⁵ Il titolare del trattamento che fa trattare i dati da un responsabile del trattamento è tenuto a fornire le informazioni richieste. Tale obbligo incombe tuttavia al responsabile del trattamento se egli non comunica l'identità del titolare del trattamento o se quest'ultimo non ha domicilio in Svizzera.

⁶ Nessuno può rinunciare preventivamente al diritto d'accesso.

Art. 21 Restrizione del diritto d'accesso

¹ Il titolare del trattamento può rifiutare, limitare o differire la comunicazione delle informazioni per i motivi previsti all'articolo 14 capoversi 3 e 4.

² Il titolare del trattamento indica il motivo per cui rifiuta, limita o differisce la comunicazione delle informazioni. Nel caso in cui il titolare sia un organo federale, esso non è tenuto a indicare il motivo se ciò può pregiudicare gli interessi di cui all'articolo 14 capoverso 4 lettera b.

Art. 22 Restrizioni a favore dei mezzi di comunicazione di massa

¹ Nel caso in cui i dati personali sono trattati esclusivamente per la diffusione nella parte redazionale di un mezzo di comunicazione con carattere periodico, il titolare del trattamento può rifiutare, restringere o differire l'informazione se:

- a. i dati forniscono indicazioni sulle fonti d'informazione;
- b. occorrerebbe permettere la consultazione di progetti di pubblicazioni;
- c. la libera formazione dell'opinione del pubblico ne risulterebbe compromessa.

² I giornalisti possono inoltre rifiutare, limitare o differire l'informazione qualora i dati personali servano loro esclusivamente quale strumento personale di lavoro.

Sezione 5: Disposizioni speciali per il trattamento di dati da parte di privati**Art. 23** Lesioni della personalità

¹ Chi tratta dati personali non può ledere illecitamente la personalità delle persone interessate.

² Vi è lesione della personalità in particolare se:

- a. sono trattati dati personali in violazione dei principi di cui agli articoli 4-6 e 11;
- b. sono trattati dati personali contro l'esplicita volontà della persona interessata;
- c. sono comunicati a terzi dati degni di particolare protezione;
- d. è effettuata una profilazione senza l'espreso consenso della persona interessata.

³ Di regola non vi è lesione della personalità quando la persona interessata ha reso i dati personali accessibili a tutti e non si è opposta espressamente a un loro trattamento.

Art. 24 Motivi giustificativi

¹ Una lesione della personalità è illecita se non è giustificata dal consenso della persona interessata, da un interesse preponderante privato o pubblico oppure dalla legge.

² Un interesse preponderante di chi tratta dati personali può in particolare sussistere se:

- a. il trattamento è in relazione diretta con la conclusione o l'esecuzione di un contratto e concerne dati dell'altro contraente;

- b. il trattamento avviene nell'ambito di un rapporto di concorrenza economica, attuale o previsto, con un'altra persona, a condizione che nessun dato personale trattato sia comunicato a terzi;
- c. i dati personali sono trattati allo scopo di valutare il credito della persona interessata, a condizione che:
 - 1. i dati non siano degni di particolare protezione,
 - 2. i dati siano comunicati soltanto a terzi che ne hanno bisogno per la conclusione o l'esecuzione di un contratto con la persona interessata,
 - 3. la persona interessata sia maggiorenne;
- d. i dati personali sono trattati a titolo professionale in vista esclusivamente della diffusione nella parte redazionale di un mezzo di comunicazione di massa con carattere periodico;
- e. i dati personali sono trattati per scopi impersonali, in particolare nei settori della ricerca, della pianificazione o della statistica, a condizione che:
 - 1. i dati siano anonimizzati non appena lo scopo del trattamento lo permette,
 - 2. i dati degni di particolare protezione siano comunicati a terzi in una forma che non permetta d'identificare le persone interessate,
 - 3. i risultati siano pubblicati in una forma che non permetta d'identificare le persone interessate;
- f. i dati personali raccolti concernono una persona della vita pubblica, nella misura in cui si riferiscono alla sua attività pubblica.

Art. 25 Pretese giuridiche

¹ Le azioni concernenti la protezione della personalità sono rette dagli articoli 28, 28a e 28g-28l del Codice civile⁴. L'attore può in particolare chiedere di:

- a. proibire il trattamento dei dati personali;
- b. far cessare la comunicazione dei dati personali a terzi;
- c. rettificare, cancellare o distruggere i dati personali.

² Se non può essere dimostrata né l'esattezza né l'inesattezza dei dati personali, l'attore può chiedere di aggiungere ai dati una menzione che ne rilevi il carattere contestato. Può inoltre chiedere di limitare il trattamento dei dati contestati.

³ L'attore può inoltre chiedere che la rettifica, la distruzione, il divieto di trattamento, segnatamente il divieto della comunicazione a terzi, nonché la menzione del carattere contestato o la sentenza siano comunicati a terzi o pubblicati.

⁴ RS 210

Sezione 6: Disposizioni speciali per il trattamento di dati personali da parte di organi federali

Art. 26 Organo responsabile e controlli

¹ L'organo federale che tratta o fa trattare dati personali è responsabile della protezione dei dati.

² Se un organo federale tratta dati personali congiuntamente ad altri organi federali, a organi cantonali o a privati, il Consiglio federale disciplina i controlli e la responsabilità in materia di protezione dei dati.

Art. 27 Basi legali

¹ Gli organi federali hanno il diritto di trattare dati personali se esiste una pertinente base legale.

² Per il trattamento di dati personali degni di particolare protezione, la profilazione o l'emanazione di una decisione individuale automatizzata ai sensi dell'articolo 15 capoverso 1, è necessaria una base in una legge in senso formale. È sufficiente una base in una legge in senso materiale se:

- a. il trattamento è indispensabile per l'adempimento di un compito chiaramente definito in una legge in senso formale; e
- b. il trattamento non comporta rischi particolari per la personalità e i diritti fondamentali della persona interessata.

³ In deroga ai capoversi 1 e 2, gli organi federali possono, in un caso specifico, trattare eccezionalmente dati personali in assenza di una pertinente base legale se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- a. il Consiglio federale lo autorizza, sempre che non siano pregiudicati i diritti della persona interessata;
- b. la persona interessata ha dato il suo consenso o ha reso i suoi dati personali accessibili a chiunque e non si è opposta espressamente al trattamento;
- c. il trattamento è necessario per proteggere la vita o l'incolumità fisica della persona interessata o di un terzo e non è possibile ottenere il consenso della persona interessata entro un termine ragionevole.

Art. 28 Trattamento di dati personali nell'ambito di sistemi pilota

¹ Il Consiglio federale può autorizzare il trattamento automatizzato di dati personali degni di particolare protezione o la profilazione prima dell'entrata in vigore di una legge in senso formale se:

- a. i compiti che richiedono tale trattamento sono disciplinati in una legge in senso formale già in vigore;
- b. sono presi provvedimenti sufficienti per impedire violazioni dei diritti fondamentali della persona interessata; e

- c. una fase sperimentale prima dell'entrata in vigore è imperativamente necessaria, in particolare per ragioni tecniche.

² Il Consiglio federale chiede previamente il parere dell'Incaricato.

³ L'organo federale competente presenta un rapporto di valutazione al Consiglio federale al più tardi due anni dopo la messa in opera del sistema pilota. Nel rapporto propone la continuazione o l'interruzione del trattamento.

⁴ Il trattamento automatizzato dei dati o la profilazione devono in ogni caso essere interrotti se una legge in senso formale che preveda la pertinente base legale non è entrata in vigore entro cinque anni dalla messa in opera del sistema pilota.

Art. 29 Comunicazione di dati personali

¹ Gli organi federali possono comunicare dati personali se lo prevede una base legale ai sensi dell'articolo 27 capoversi 1 e 2.

² In deroga al capoverso 1 gli organi federali possono, in un caso specifico, comunicare eccezionalmente dati personali a una delle seguenti condizioni:

- a. la comunicazione è indispensabile all'adempimento dei compiti legali del titolare del trattamento o del destinatario;
- b. la persona interessata ha acconsentito alla comunicazione;
- c. la comunicazione è necessaria per proteggere la vita o l'incolumità fisica della persona interessata o di un terzo e non è possibile ottenere il consenso della persona interessata entro un termine ragionevole;
- d. la persona interessata ha reso i suoi dati accessibili a chiunque e non si è opposta espressamente alla comunicazione;
- e. il destinatario rende verosimile che la persona interessata rifiuta il proprio consenso oppure si oppone alla comunicazione al solo scopo di impedirgli l'attuazione di pretese giuridiche o la difesa di altri interessi degni di protezione; la persona interessata deve previamente essere invitata a pronunciarsi, a meno che ciò sia impossibile o esiga mezzi sproporzionati.

³ Inoltre, nell'ambito dell'informazione ufficiale del pubblico gli organi federali possono comunicare dati personali d'ufficio o in virtù della legge del 17 dicembre 2004⁵ sulla trasparenza (LTras) se:

- a. i dati da comunicare sono in rapporto con l'adempimento di compiti pubblici;
- b. sussiste un interesse pubblico preponderante alla pubblicazione dei dati.

⁴ Gli organi federali hanno il diritto di comunicare, dietro richiesta, cognome, nome, indirizzo e data di nascita di una persona anche se le condizioni del capoverso 1 o 2 non sono adempite.

⁵ Gli organi federali possono rendere accessibili a chiunque dati personali mediante servizi di informazione e comunicazione automatizzati se una base giuridica prevede

la pubblicazione di questi dati oppure se comunicano informazioni in virtù del capoverso 3. Se non sussiste più l'interesse pubblico a renderli accessibili a chiunque, questi dati sono cancellati dal servizio di informazione e comunicazione automatizzato.

⁶ Gli organi federali rifiutano la comunicazione, la limitano o la vincolano a oneri, se lo esige:

- a. un importante interesse pubblico o un interesse manifestamente degno di protezione della persona interessata; o
- b. un obbligo legale di mantenere il segreto o una disposizione speciale concernente la protezione dei dati.

Art. 30 Opposizione alla comunicazione di dati personali

¹ La persona interessata che rende verosimile un interesse degno di protezione può opporsi alla comunicazione di determinati dati personali da parte dell'organo federale competente.

² L'organo federale rifiuta l'opposizione se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- a. esiste un obbligo legale alla comunicazione;
- b. l'adempimento del suo compito ne risulterebbe altrimenti pregiudicato.

³ È fatto salvo l'articolo 29 capoverso 3.

Art. 31 Offerta di documenti all'Archivio federale

¹ Conformemente alla legge federale del 26 giugno 1998⁶ sull'archiviazione, gli organi federali offrono all'Archivio federale tutti i dati personali di cui non hanno più bisogno in modo permanente.

² Gli organi federali distruggono i dati personali che l'Archivio federale ha designato come non aventi valore archivistico, tranne quando tali dati:

- a. sono resi anonimi;
- b. devono essere conservati a titolo di prova, per misura di sicurezza o per salvaguardare un interesse degno di protezione della persona interessata.

Art. 32 Trattamento di dati per scopi di ricerca, pianificazione e statistica

¹ Gli organi federali hanno il diritto di trattare dati personali per scopi impersonali, in particolare di ricerca, pianificazione e statistica, se:

- a. i dati sono anonimizzati non appena permette lo scopo del trattamento;
- b. l'organo federale comunica i dati personali degni di particolare protezione a persone private in una forma che non permetta d'identificare le persone interessate;

⁶ RS 151.2

- c. il destinatario comunica i dati a terzi soltanto con l'autorizzazione dell'organo federale che glieli ha trasmessi; e
- d. i risultati del trattamento sono pubblicati in una forma che non permetta d'identificare le persone interessate.

² Gli articoli 4 capoverso 3, 27 capoversi 1 e 2 nonché 29 capoverso 1 non sono applicabili.

Art. 33 Attività di diritto privato di organi federali

¹ Se un organo federale compie un'attività soggetta al diritto privato, il trattamento dei dati è retto dalle disposizioni applicabili alle persone private.

² La sorveglianza è retta dalle disposizioni applicabili agli organi federali.

Art. 34 Pretese e procedura

¹ Chi ha un interesse degno di protezione può esigere che l'organo federale responsabile:

- a. si astenga dal trattamento illecito dei pertinenti dati personali;
- b. elimini le conseguenze di un trattamento illecito;
- c. accerti il carattere illecito del trattamento.

² Se non può essere provata né l'esattezza né l'inesattezza dei dati personali, l'organo federale deve aggiungere ai dati una menzione che ne rilevi il carattere contestato e limitarne il trattamento.

³ Il richiedente può in particolare esigere che l'organo federale:

- a. rettifichi, cancelli o distrugga i pertinenti dati personali;
- b. comunichi a terzi o pubblici la sua decisione, in particolare la rettifica, cancellazione o distruzione dei dati, il divieto del trattamento, l'opposizione alla comunicazione ai sensi dell'articolo 30 o la menzione che rileva il carattere contestato dei dati.

⁴ La rettifica, cancellazione o distruzione di dati personali non può essere chiesta in riferimento ai fondi di biblioteche, istituti d'insegnamento, musei, archivi accessibili al pubblico e altre istituzioni pubbliche della memoria collettiva. Il richiedente che è in grado di dimostrare un interesse preponderante può tuttavia chiedere che l'istituzione limiti l'accesso ai dati controversi.

⁵ La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968⁷ sulla procedura amministrativa. Le eccezioni previste dagli articoli 2 e 3 di tale legge non sono applicabili.

⁷ RS 172.021

Art. 35 Procedura in caso di comunicazione di documenti ufficiali che contengono dati personali

Se è in corso una procedura concernente l'accesso a documenti ufficiali ai sensi della LTras⁸ che contengono dati personali, la persona interessata può, nell'ambito di questa procedura, far valere i diritti che le spettano in virtù dell'articolo 34 rispetto ai documenti oggetto della procedura di accesso.

Art. 36 Registro

¹ Gli organi federali responsabili notificano le loro attività di trattamento all'Incaricato.

² L'Incaricato tiene un registro delle attività di trattamento. Il registro è pubblico.

³ Le attività di trattamento devono essere notificate prima di essere avviate.

Sezione 7: Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza

Art. 37 Nomina e statuto

¹ L'Incaricato è nominato dal Consiglio federale per un quadriennio. La sua nomina sottostà all'approvazione dell'Assemblea federale.

² Il rapporto di lavoro dell'Incaricato è retto dalla legge del 24 marzo 2000⁹ sul personale federale (LPers), sempre che la presente legge non disponga altrimenti.

³ L'Incaricato esercita la sua funzione in modo indipendente, senza ricevere né sollecitare istruzioni da un'autorità o da un terzo. È aggregato amministrativamente alla Cancelleria federale.

⁴ Dispone di una segreteria permanente e di un proprio preventivo. Assume il proprio personale.

⁵ All'Incaricato non si applica il sistema di valutazione di cui all'articolo 4 capoverso 3 LPers.

Art. 38 Rinnovo e cessazione del mandato

¹ Il mandato dell'Incaricato può essere rinnovato due volte.

² Il mandato è tacitamente rinnovato di quattro anni, a meno che, al più tardi sei mesi prima della scadenza, il Consiglio federale decida di non rinnovarlo per motivi oggettivi sufficienti.

³ Con un preavviso di sei mesi, l'Incaricato può chiedere al Consiglio federale la cessazione del mandato per la fine di ogni mese.

⁸ RS 152.3

⁹ RS 172.220.1

⁴ Il Consiglio federale può destituire l'Incaricato prima della scadenza del suo mandato se:

- a. intenzionalmente o per negligenza grave, ha violato gravemente i suoi doveri d'ufficio; o
- b. ha durevolmente perso la capacità di esercitare il suo ufficio.

Art. 38 Attività accessorie

¹ L'Incaricato non può esercitare un'altra attività lucrativa. Non può neppure esercitare una funzione al servizio della Confederazione o di un Cantone né essere membro della direzione, dell'amministrazione, dell'ufficio di vigilanza o dell'ufficio di revisione di un'impresa commerciale.

² Il Consiglio federale può autorizzare l'Incaricato a esercitare un'attività accessoria secondo il capoverso 1 sempre che non siano pregiudicati il pieno adempimento della sua funzione, l'indipendenza e la reputazione.

Art. 40 Sorveglianza

¹ L'Incaricato sorveglia il rispetto delle disposizioni federali sulla protezione dei dati.

² Prima di adottare una decisione riguardante questioni inerenti alla protezione dei dati, le autorità amministrative federali che, in virtù di un'altra legge federale, sorvegliano privati o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale invitano l'Incaricato a esprimere il suo parere.

³ Se l'Incaricato conduce una procedura propria contro la medesima parte, le due autorità devono coordinare le procedure.

Art. 41 Inchiesta

¹ L'Incaricato può, d'ufficio o a querela di parte, aprire un'inchiesta nei confronti di un organo federale o di una persona privata se indizi lasciano presumere che un trattamento di dati potrebbe essere contrario alle disposizioni sulla protezione dei dati.

² L'organo federale o la persona privata fornisce all'Incaricato tutte le informazioni richieste da quest'ultimo e i documenti necessari all'adempimento dei suoi compiti di sorveglianza. Il diritto di rifiutare informazioni è retto dagli articoli 16 e 17 della legge federale del 20 dicembre 1968¹⁰ sulla procedura amministrativa.

³ Se l'organo federale o la persona privata non ottempera all'obbligo di collaborare e se i tentativi dell'Incaricato di ottenere le informazioni o i documenti necessari sono risultati vani, nell'ambito di un'inchiesta l'Incaricato può:

- a. ispezionare i locali senza preavviso;
- b. esigere l'accesso a tutti i dati e alle informazioni necessari.

¹⁰ RS 172.021

⁴ Al di fuori di una procedura d'inchiesta l'Incaricato può verificare se le persone private o gli organi federali rispettano le disposizioni sulla protezione dei dati e fornire loro consulenza.

⁵ L'Incaricato informa la persona interessata che ha sporto denuncia sul seguito dato alla denuncia e sull'esito di un'eventuale inchiesta.

Art. 42 Provvedimenti cautelari

¹ L'Incaricato può ordinare provvedimenti cautelari per mantenere lo stato esistente, salvaguardare interessi giuridici minacciati o preservare mezzi di prova.

² Per l'esecuzione dei provvedimenti cautelari l'Incaricato può far capo ad altre autorità federali e agli organi di polizia cantonali e comunali.

Art. 43 Provvedimenti amministrativi

¹ Se sono state violate le disposizioni sulla protezione dei dati, l'Incaricato può ordinare di adeguare, sospendere o cessare del tutto o in parte il trattamento nonché di distruggere tutti i dati o una parte di essi.

² L'Incaricato può inoltre differire o bloccare la comunicazione dei dati verso l'estero se è contraria alle condizioni di cui agli articoli 5 o 6 oppure alle disposizioni speciali di altre leggi federali riguardanti la comunicazione di dati personali all'estero.

Art. 44 Procedura

¹ La procedura d'inchiesta e le decisioni di cui all'articolo 42 e 43 sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968¹¹ sulla procedura amministrativa.

² Sono parti soltanto l'organo federale e la persona privata oggetto dell'inchiesta.

³ I ricorsi contro i provvedimenti cautelari di cui all'articolo 42 non hanno effetto sospensivo.

² L'Incaricato può impugnare le decisioni del Tribunale amministrativo federale relative ai ricorsi.

Art. 45 Obbligo di denuncia

Se nell'ambito dell'esercizio della sua funzione viene a conoscenza di reati perseguibili d'ufficio, l'Incaricato lo comunica alle autorità di perseguimento penale.

Art. 46 Assistenza amministrativa in Svizzera

¹ Le autorità federali e cantonali comunicano all'Incaricato le informazioni e i dati personali necessari all'esecuzione della presente legge.

² L'Incaricato comunica alle autorità seguenti le informazioni e i dati personali necessari all'adempimento dei loro compiti legali:

¹¹ RS 172.021

- a. autorità cantonali competenti in materia di protezione dei dati;
- b. autorità di perseguimento penale competenti in caso di denuncia di un reato conformemente all'articolo 45;
- c. autorità federali nonché autorità cantonali e comunali di polizia per l'esecuzione dei provvedimenti di cui agli articoli 41 capoverso 3, 42 e 43.

Art. 47 Assistenza amministrativa tra autorità svizzere ed estere

¹ L'Incaricato può chiedere alle autorità estere competenti in materia di protezione dei dati le informazioni e i dati personali necessari all'adempimento dei suoi compiti legali. Per ottenerli può mettere a disposizione in particolare le seguenti informazioni:

- a. l'identità del titolare del trattamento, del responsabile del trattamento o di qualsiasi altra persona che partecipa al trattamento;
- b. le categorie di persone interessate;
- c. l'identità delle persone interessate se:
 1. le persone interessate hanno dato il loro consenso, o
 2. la comunicazione dell'identità delle persone interessate è indispensabile all'adempimento dei compiti legali dell'Incaricato o dell'autorità estera.
- d. i dati personali o le categorie di dati personali trattati;
- e. lo scopo del trattamento;
- f. i destinatari o le categorie di destinatari;
- g. le misure tecniche e organizzative.

² L'Incaricato può concedere assistenza amministrativa a un'autorità estera e mettere a disposizione le informazioni di cui al capoverso 1, sempre che essa s'impegni a:

- a. non utilizzare le informazioni e i dati personali per scopi che non siano quelli indicati nella domanda di assistenza amministrativa;
- b. dare seguito a una domanda d'assistenza simile della Svizzera;
- c. garantire il rispetto del segreto d'ufficio o del segreto professionale;
- d. non trasmettere a terzi, senza l'autorizzazione esplicita dell'Incaricato, le informazioni e i dati personali ricevuti;
- e. rispettare gli oneri e le limitazioni di trattamento richiesti dall'Incaricato.

Art. 48 Informazione

¹ L'Incaricato fa rapporto all'Assemblea federale periodicamente e secondo i bisogni. Trasmette contemporaneamente il rapporto al Consiglio federale. I rapporti periodici sono pubblicati.

² Nei casi d'interesse generale, l'Incaricato informa il pubblico sui suoi accertamenti e sulle sue raccomandazioni.

Art. 49 Altri compiti

L'Incaricato ha in particolare gli altri compiti seguenti:

- a. informare e consigliare nel settore della protezione dei dati gli organi federali e cantonali nonché i privati;
- b. collaborare con le autorità svizzere ed estere competenti in materia di protezione dei dati;
- c. sensibilizzare il pubblico, soprattutto le persone vulnerabili, alla protezione dei dati;
- d. informare, su richiesta, le persone interessate in merito all'esercizio dei loro diritti;
- d. pronunciarsi sui progetti di atti legislativi e sui provvedimenti della Confederazione implicanti il trattamento di dati;
- e. assumere i compiti conferitigli dalla LTras¹².

Sezione 8: Disposizioni penali**Art. 50** Violazione degli obblighi di informare, notificare e collaborare

¹ Sono punite, a querela di parte, con la multa fino a 500 000 franchi le persone private che:

- a. contravvengono agli obblighi di cui agli articoli 13, 15 e 19 fornendo intenzionalmente informazioni inesatte o incomplete;
- b. omettono intenzionalmente:
 1. di informare la persona interessata conformemente agli articoli 13 capoversi 1 e 5, 15 e 17 capoverso 2,
 2. di fornire alla persona interessata le informazioni di cui all'articolo 13 capoversi 2-4;
- c. omettono intenzionalmente di comunicare all'Incaricato il risultato della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (art. 16 cpv. 3).

² Sono punite con la multa fino a 500 000 franchi le persone private che intenzionalmente:

- a. omettono di informare l'Incaricato conformemente all'articolo 5 capoverso 3 lettere b e capoverso 6;
- b. omettono di comunicare all'Incaricato, per approvazione, le garanzie standardizzate o le norme vincolanti d'impresa sulla protezione dei dati (art. 5 cpv. 3 lett. c n. 1 e lett. d n. 1);

¹² RS 152.3

- c. forniscono all'Incaricato, in occasione dell'inchiesta (art. 41 cpv. 2), informazioni inesatte o rifiutano di collaborare;
- d. omettono di notificare all'Incaricato le violazioni della protezione dei dati conformemente all'articolo 17 capoverso 1;
- e. omettono di ottemperare a una decisione dell'Incaricato.

³ Sono punite, a querela di parte, con la multa fino a 500 000 franchi le persone private che intenzionalmente omettono di informare:

- a. i destinatari a cui sono stati comunicati i dati personali, conformemente all'articolo 19 lettera b;
- b. il titolare di un trattamento non autorizzato di dati conformemente all'articolo 17 capoverso 4.

⁴ Chi agisce per negligenza è punito con la multa fino a 250 000 franchi.

Art. 51 Violazione degli obblighi di diligenza

¹ Sono punite, a querela di parte, con la multa fino a 500 000 franchi le persone private che intenzionalmente:

- a. comunicano dati all'estero in violazione dell'articolo 5 capoversi 1 e 2 e senza che sussistano le condizioni di cui all'articolo 6;
- b. affidano il trattamento di dati a un responsabile senza che sussistano le condizioni di cui all'articolo 7 capoversi 1 e 2;
- c. non prendono i provvedimenti necessari per proteggere i dati dal trattamento non autorizzato o dalla perdita (art. 11);
- d. non effettuano la valutazione d'impatto (art. 16);
- e. non adottano le misure di cui all'articolo 18;
- f. non documentano il loro trattamento di dati conformemente all'articolo 19 lettera a.

² Chi agisce per negligenza è punito con la multa fino a 250 000 franchi.

Art. 52 Violazione dell'obbligo di discrezione

¹ È punito, a querela di parte, con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque rivela intenzionalmente dati personali segreti:

- a. dei quali è venuto a conoscenza nell'esercizio di una professione che richiede la conoscenza di tali dati;
- b. che ha trattato per scopi commerciali.

² È passibile della stessa pena chiunque intenzionalmente rivela dati personali segreti dei quali è venuto a conoscenza nell'ambito dell'attività svolta per conto della persona sottostante all'obbligo del segreto o in occasione della sua formazione presso tale persona.

³ La rivelazione di dati personali segreti è punibile anche dopo la cessazione dei rapporti di lavoro o di formazione.

Art. 53 Contravvenzioni commesse nell'azienda

Si può prescindere dalla determinazione delle persone punibili e condannare in loro vece l'azienda al pagamento della multa, se quest'ultima non supera i 100 000 franchi e se la determinazione delle persone punibili secondo l'articolo 6 della legge federale del 22 marzo 1974¹³ sul diritto penale amministrativo esige provvedimenti d'inchiesta sproporzionati all'entità della pena.

Art. 54 Diritto applicabile e procedura

Il perseguimento e il giudizio dei reati competono ai Cantoni.

Art. 55 Prescrizione dell'azione penale per le contravvenzioni

L'azione penale per le contravvenzioni si prescrive cinque anni dopo la commissione del reato.

Sezione 9: Conclusione di trattati internazionali

Art. 56

¹ Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali concernenti:

- a. la cooperazione internazionale tra le autorità incaricate della protezione dei dati;
- b. il riconoscimento reciproco della protezione adeguata nel caso di comunicazione di dati personali all'estero.

Sezione 10: Disposizioni finali e transitorie

Art. 57 Esecuzione da parte dei Cantoni

¹ Nella misura in cui non esistono prescrizioni cantonali sulla protezione dei dati che garantiscano una protezione adeguata, il trattamento di dati personali da parte di organi cantonali che agiscono in applicazione del diritto federale è disciplinato dagli articoli 1-22, 26, 27, 29-32, 34 capoversi 1-3 e 36.

² I Cantoni designano un organo incaricato di controllare il rispetto della protezione dei dati. Sono applicabili per analogia gli articoli 41-43, 48 e 49.

¹³ RS 313.0

Art. 58 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato.

Art. 59 Disposizioni transitorie

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge i titolari e i responsabili del trattamento devono essere in grado di:

- a. effettuare una valutazione d'impatto del trattamento conformemente all'articolo 16;
- b. adottare le misure di cui agli articoli 18 e 19 lettera a per i trattamenti in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 60 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Allegato

(Art.58)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

I

La legge federale del 19 giugno 1992¹⁴ sulla protezione dei dati è abrogata.

II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 29 settembre 1952¹⁵ sulla cittadinanza

Art. 49a cpv. 1

¹ Per adempiere i suoi compiti conformemente alla presente legge, l'Ufficio federale può trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione relativi alle opinioni religiose, alle attività politiche, alla salute, a misure di assistenza sociale e a perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali. A tale scopo può gestire una banca dati o un incarto.

2. Legge federale del 16 dicembre 2005¹⁶ sugli stranieri

Art. 101 Trattamento di dati personali

La SEM, le competenti autorità cantonali in materia di immigrazione e, nei limiti delle sue competenze, il Tribunale amministrativo federale possono trattare o far trattare dati personali, inclusi dati degni di particolare protezione, concernenti gli stranieri nonché i terzi coinvolti in procedure secondo la presente legge, purché abbisognino di tali dati al fine di adempiere i loro compiti legali.

Art. 111d cpv. 2 lett. a e b

² In deroga al capoverso 1, dati personali possono essere comunicati a uno Stato terzo nei seguenti casi:

- a. la persona interessata ha dato il suo consenso conformemente all'articolo 4 capoverso 6 della legge federale del ...¹⁷ sulla protezione dei dati (LPD);

¹⁴ RS 235.1

¹⁵ RS 141.0

¹⁶ RS 142.20

- b. la comunicazione è necessaria per proteggere la vita o l'integrità fisica della persona interessata o di un terzo e non è possibile ottenere il consenso della persona interessata entro un termine ragionevole;

Art. 111f, secondo periodo

Abrogato

3. Legge del 26 giugno 1998¹⁸ sull'asilo

Art. 96 cpv. 1

¹ Nella misura in cui lo esige il compimento del mandato legale, la SEM, le autorità di ricorso e le organizzazioni private incaricate di compiti in virtù della presente legge possono trattare o fare trattare dati personali relativi a un richiedente l'asilo o una persona da proteggere e ai loro congiunti, compresi dati degni di particolare protezione conformemente all'articolo 3 lettera c della legge federale del ...¹⁹ sulla protezione dei dati (LPD).

Art. 99 cpv. 6, primo periodo

⁶ I dati personali trasmessi in virtù del capoverso 4 non possono essere comunicati a uno Stato terzo senza il consenso del titolare del trattamento.

Art. 99a cpv. 2 lett. a

² MIDES serve:

- a. al trattamento dei dati personali relativi ai richiedenti l'asilo e alle persone bisognose di protezione, compresi i dati personali degni di particolare protezione secondo l'articolo 3 lett. c LPD²⁰; e

Art. 100 cpv. 2

² Tali sistemi possono contenere dati degni di particolare protezione nella misura necessaria all'adempimento del compito legale.

Art. 102 cpv. 1, terzo periodo, e cpv. 2

¹ ... Se necessario, è possibile memorizzare anche dati personali che figurano nei testi, segnatamente le generalità e dati degni di particolare protezione.

² Soltanto i collaboratori della SEM e del Tribunale amministrativo federale hanno accesso alle banche dati che contengono dati degni di particolare protezione.

17 RS
18 RS **142.31**
19 RS ...
20 RS ...

Art. 102c cpv. 2, frase introduttiva e lett. a e b

² Qualora non garantisca un adeguato livello di protezione, allo Stato terzo possono, in casi specifici, essere comunicati dati personali se:

- a. la persona interessata ha dato il suo consenso conformemente all'articolo 4 capoverso 6 LPD²¹;
- b. la comunicazione è necessaria per proteggere la vita o l'integrità fisica della persona interessata o di un terzo e non è possibile ottenere il consenso della persona interessata entro un termine ragionevole;

Art. 102e, secondo periodo

Abrogato

4. Legge federale del 20 giugno 2003²² sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo

Art. 4 cpv. 2

² Nel sistema d'informazione possono essere trattati dati personali degni di particolare protezione giusta l'articolo 3 lettera c della legge federale del ...²³ sulla protezione dei dati (LPD), nella misura in cui ciò sia indispensabile all'adempimento dei compiti di cui all'articolo 3.

5. Legge federale del 17 dicembre 2004²⁴ sulla trasparenza

Art. 7 cpv. 2 e 3

² Il diritto di accesso è altresì limitato, differito o negato se può ledere la sfera privata di terzi.

³ In deroga al capoverso 2, l'autorità può eccezionalmente accordare il diritto d'accesso se prevale un interesse pubblico all'accesso.

Art. 11 cpv. 1

¹ Se prevede di accordare l'accesso a documenti che contengono dati personali di terzi o di applicare l'articolo 7 capoverso 3, l'autorità dà ai terzi interessati la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro dieci giorni.

²¹ RS ...
²² RS **142.51**
²³ RS ...
²⁴ RS **152.3**

Art. 12 cpv. 3

³ L'autorità sospende l'accesso a documenti ufficiali che contengono dati personali o l'accesso ai sensi dell'articolo 7 capoverso 3 fino a quando la situazione giuridica sia chiarita.

Art. 15 cpv. 2 lett. c (nuova)

² Per il resto l'autorità pronuncia una decisione se, diversamente da quanto raccomandato:

- c. intende accordare il diritto di accesso a un documento ufficiale conformemente all'articolo 7 capoverso 3.

6. Legge federale del 20 dicembre 1968²⁵ sulla procedura amministrativa

Inserire prima del titolo del capo quarto

Art. 71a

O. Protezione di dati personali

¹ Le pretese in materia di protezione dei dati sono trattate nel quadro della procedura di ricorso pendente e sottostanno ai medesimi rimedi giuridici.

² Il trattamento dei dati da parte dell'autorità di ricorso nel quadro di una procedura di ricorso o di revisione non sottostà alla sorveglianza dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza.

7. Legge del 21 marzo 1997²⁶ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

Art. 57h cpv. 1, secondo periodo

¹ ... Questo sistema può contenere dati personali degni di particolare protezione, in quanto essi siano desumibili dalla corrispondenza o risultino dalla natura dell'affare.

...

Art. 57j cpv. 2

² Il trattamento dei dati secondo la presente sezione può comprendere anche dati degni di particolare protezione.

²⁵ RS 172.021

²⁶ RS 172.010

Art. 57l lett. b n. 4

Gli organi federali possono registrare dati personali derivanti dall'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica per le seguenti finalità:

- b. dati riguardanti l'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica:
 - 4. per risalire agli accessi all'infrastruttura elettronica,

8. Legge del 24 marzo 2000²⁷ sul personale federale*Art. 27 cpv. 2, frase introduttiva e lett. b*

² Le disposizioni d'esecuzione disciplinano nel quadro della legge federale del ...²⁸ sulla protezione dei dati (LPD):

- b. le condizioni e le competenze per il trattamento di dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell'articolo 3 lettera c LPD, per quanto necessario per lo sviluppo del personale e previo accordo scritto della persona interessata;

Art. 27d cpv. 2 e cpv. 4, frase introduttiva

² La CSPers può trattare i dati personali degni di particolare protezione dei clienti, necessari all'adempimento dei propri compiti e riguardanti:

⁴ La CSPers può rendere accessibili i dati personali di cui al capoverso 2 alle persone e ai servizi seguenti, se necessario per l'adempimento dei loro compiti:

9. Codice civile²⁹*Art. 45a cpv. 3 n. 3 e cpv. 4*

³ Nei limiti della legge e con la partecipazione dei Cantoni, il Consiglio federale disciplina:

- 3. le misure organizzative e tecniche necessarie per garantire la protezione e la sicurezza dei dati nonché la vigilanza sul rispetto delle disposizioni di protezione dei dati,

⁴ Se lo scopo della banca dati centrale lo esige, il Consiglio federale può disciplinare i diritti delle persone interessate derogando del tutto o in parte all'articolo 34 cpv. 1-3 della legge federale del ...³⁰ sulla protezione dei dati.

²⁷ SR 172.220.1

²⁸ SR ...

²⁹ RS 210

³⁰ RS

10. Legge federale del 24 marzo 2000³¹ sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

Art. 1, secondo periodo

¹ ... Il trattamento di dati degni di particolare protezione e la profilazione sono ammessi.

Art. 2 cpv. 1 e cpv. 2, primo periodo

¹ Per la pianificazione e l'esecuzione delle missioni nell'ambito di azioni di promozione della pace, di rafforzamento dei diritti dell'uomo e d'aiuto umanitario, i servizi competenti del Dipartimento possono gestire una banca dati o degli incarti riguardanti le persone che prendono parte a tali missioni.

² Il trattamento di dati degni di particolare protezione e la profilazione sono ammessi per gli scopi di cui al capoverso 1. ...

Art. 5 cpv. 1, frase introduttiva

¹ Per adempiere gli obblighi di diritto internazionale della Svizzera, la Segreteria di Stato e la missione permanente della Svizzera presso le organizzazioni internazionali a Ginevra gestiscono banche dati e incarti concernenti:

Art. 6 lett. a

Il Consiglio federale emana disposizioni esecutive concernenti:

- a. l'organizzazione e la gestione delle banche dati e degli incarti;

11. Codice di procedura civile³²

Art. 20 lett. d

Per le seguenti azioni e istanze è competente il giudice del domicilio o della sede di una delle parti:

- d. azioni e istanze secondo la legge federale del ...³³ sulla protezione dei dati,

Art. 99 cpv. 3 lett. d

³ Non vi è obbligo di prestare cauzione:

- d. nella procedura relativa a una controversia secondo la legge federale del ...³⁴ sulla protezione dei dati.

³¹ RS 235.2

³² RS 272

³³ RS ...

³⁴ RS ...

Art. 113 cpv. 2 lett. g

² Nella procedura di conciliazione non sono addossate spese processuali per le controversie:

- g. le controversie secondo la legge federale del ...³⁵ sulla protezione dei dati.

Art. 114 lett. f

Nella procedura decisionale non sono addossate spese processuali per le controversie:

- f. le controversie secondo la legge federale del ...³⁶ sulla protezione dei dati.

Art. 243 cpv. 2 lett. d

² Senza riguardo al valore litigioso, la procedura semplificata si applica nelle controversie:

- d. intese a dare esecuzione al diritto d'informazione secondo gli articoli 12 e 20 della legge federale del ... sulla protezione dei dati³⁷;

12. Legge federale del 18 dicembre 1987³⁸ sul diritto internazionale privato

Art. 130 cpv. 3

Per le azioni intese a dare esecuzione al diritto d'accesso in relazione al trattamento di dati personali sono competenti i tribunali menzionati nell'articolo 129 oppure i tribunali svizzeri del luogo nel quale sono trattati i dati personali.

13. Codice penale³⁹

Art. 179^{novies}

Chiunque sottrae dati personali che non sono accessibili a chiunque è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Inserire prima del titolo quarto

Art. 179^{decies}

Usurpazione d'identità con l'intento di ottenere un vantaggio illecito

³⁵ RS ...

³⁶ RS ...

³⁷ RS ...

³⁸ RS **291**

³⁹ RS **311.0**

Chiunque utilizza l'identità di un'altra persona senza il suo consenso con l'intento di nuocerle oppure di procurare a sé stesso o a un terzo un vantaggio illecito è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.

14. Legge federale del 22 marzo 1974⁴⁰ sul diritto penale amministrativo

Titolo dopo l'articolo 18

Capo terzo: Protezione dei dati personali

Inserire gli articoli 18a-18g dopo il titolo del capo terzo

Art. 18a

A. Protezione di dati personali

I. Raccolta di dati personali

¹ I dati personali sono raccolti presso la persona interessata oppure in modo per questa ravvisabile, sempre che il procedimento non ne risulti compromesso o sia reso sproporzionatamente oneroso.

² Se sono raccolti dati personali a sua insaputa, la persona interessata deve esserne immediatamente informata. Si può rinunciare all'informazione o differirla se lo esigono interessi pubblici o privati preponderanti.

Art. 18b

II. Trattamento di dati personali

Quando tratta dati personali, l'autorità amministrativa federale adotta le misure appropriate per distinguere nella misura del possibile:

- a. le diverse categorie di persone interessate;
- b. i dati personali fondati su fatti da quelli fondati su valutazioni personali.

Art. 18c

III. Comunicazione e utilizzazione in procedimenti pendenti

Se è presumibile che possano fornire chiarimenti essenziali, l'autorità penale può comunicare i dati personali relativi a un procedimento pendente affinché siano utilizzati in un altro procedimento pendente.

Art. 18d

IV. Diritti d'informazione durante la pendenza del procedimento

⁴⁰ RS 313.0

Fintanto che il procedimento è pendente, le parti e gli altri partecipanti al procedimento hanno diritto di essere informati sui dati personali trattati che li concernono, conformemente al diritto loro spettante di esaminare gli atti.

Art. 18e

V. Esattezza dei dati personali

¹ L'autorità amministrativa federale rettifica senza indugio i dati personali inesatti.

² Essa avvisa senza indugio dell'avvenuta rettifica l'autorità che le ha trasmesso o messo a disposizione i dati personali o alla quale essi sono stati comunicati.

Art. 18f Pretese e procedura

VI. Pretese e procedure

¹ Le pretese in materia di protezione dei dati sono trattate nel quadro della procedura di ricorso pendente e seguono i medesimi rimedi giuridici.

² Il trattamento dei dati da parte dell'autorità amministrativa federale nel quadro di tale procedura non sottostà alla sorveglianza dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza fintantoché la decisione finale non è passata in giudicato.

15. Procedura penale militare del 23 marzo 1979⁴¹

Titolo dopo l'articolo 25

Capitolo 6 Protezione di dati personali

Inserire gli articoli 25a-25e dopo il titolo del capitolo 6

Art. 25a Raccolta di dati personali

¹ I dati personali sono raccolti presso la persona interessata oppure in modo per questa ravvisabile, sempre che il procedimento non ne risulti compromesso o sia reso sproporzionatamente oneroso.

² Se sono raccolti dati personali a sua insaputa, la persona interessata deve esserne immediatamente informata. Si può rinunciare all'informazione o differirla se lo esigono interessi pubblici o privati preponderanti.

Art. 25b Trattamento di dati personali

Quando trattano dei dati personali, le autorità penali competenti adottano le misure adeguate per distinguere nella misura del possibile:

- a. le diverse categorie di persone interessate;
- b. i dati personali fondati su fatti da quelli fondati su valutazioni personali.

⁴¹ RS 322.1

Art. 25c Comunicazione e utilizzazione in procedimenti pendenti

Se è presumibile che possano fornire chiarimenti essenziali, l'autorità penale militare può comunicare i dati personali relativi a un procedimento penale militare pendente affinché siano utilizzati in un altro procedimento pendente.

Art. 25d Diritti d'informazione durante la pendenza del procedimento

Fintanto che il procedimento è pendente, le parti e gli altri partecipanti al procedimento hanno diritto di essere informati sui dati personali trattati che li concernono, conformemente al diritto loro spettante di esaminare gli atti.

Art. 25e Esattezza dei dati personali

¹ L'autorità penale militare rettifica senza indugio i dati personali inesatti.

² Avvisa senza indugio dell'avvenuta rettifica l'autorità che le ha trasmesso o messo a disposizione i dati personali o alla quale essi sono stati comunicati.

16. Legge federale del 13 giugno 2008⁴² sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione**Art. 3 cpv. 2**

² Nell'ambito della presente legge, le autorità di polizia della Confederazione sono autorizzate a trattare dati degni di particolare protezione e a effettuare profilazioni nonché a comunicarli alle autorità di polizia e di perseguimento penale dei Cantoni e ad altre autorità svizzere e straniere. I dati personali possono essere trattati nella misura in cui e fintantoché l'adempimento dei compiti legali lo richiede.

Art. 5, rubrica, cpv. 2

Trattamento di dati per il controllo interno

Abrogato

17. Legge del 4 ottobre 1991⁴³ sui PF**Art. 36a cpv. 1, primo periodo**

¹ Il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca gestiscono ognuno un sistema d'informazione concernente il personale nel quale possono essere trattati anche dati personali degni di particolare protezione.

⁴² RS 361

⁴³ RS 414.110

Art. 36b cpv. 1 e 5, secondo periodo

¹ Ogni PF dispone di un sistema d'informazione per la gestione dei dati dei candidati, degli studenti, dei dottorandi e degli uditori in quale possono essere trattati anche dati personali degni di particolare protezione.

⁵ ... I dati personali degni di particolare protezione possono essere comunicati mediante procedura di richiamo unicamente ai servizi competenti per la gestione degli studi in seno a ogni PF.

18. Legge del 17 giugno 2011⁴⁴ sulla promozione dello sport

Art. 21 cpv. 3, frase introduttiva

³ Gli organi di controllo antidoping di cui al capoverso 2 sono autorizzati a trattare i dati personali rilevati in relazione alla propria attività di controllo, compresi i dati personali degni di particolare protezione, e a trasmetterli all'organo competente per:

Art. 25 cpv. 1, frase introduttiva

¹ L'organo competente per le misure antidoping di cui all'articolo 19 è autorizzato, ai fini della lotta contro il doping, a scambiare dati personali, compresi dati personali degni di particolare protezione, con organi antidoping esteri o internazionali riconosciuti, se tale scambio di dati è necessario per:

19. Legge federale del 17 giugno 2011⁴⁵ sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport

Art. 1, frase introduttiva

La presente legge disciplina il trattamento dei dati personali degni di particolare protezione (dati) nei sistemi d'informazione dell'Ufficio federale dello sport (UFSP) da parte di:

20. Legge del 9 ottobre 1992⁴⁶ sulla statistica federale

Art. 4 cpv. 4

Concerne soltanto il testo tedesco

⁴⁴ RS 415.0

⁴⁵ RS 415.1

⁴⁶ RS 431.01

Art. 7 cpv. 2, primo periodo

² Esso può ordinare l'assunzione di dati registrati contenuti nelle loro banche dati se la base giuridica di dette banche dati non vieta espressamente la loro utilizzazione a fini statistici. ...

Art. 10 cpv. 4

⁴ Le unità amministrative della Confederazione e gli altri organismi, nella misura in cui sottostanno all'articolo 2 capoverso 3 della presente legge, forniscono all'Ufficio federale, per l'adempimento dei suoi compiti, i risultati e le basi della loro attività statistica e, se necessario, dati provenienti dalle loro banche dati, dai loro incarti e dalle loro rilevazioni.

Art. 12 cpv. 2

² L'Ufficio federale si adopera per coordinare la statistica federale con le statistiche cantonali e, in particolare, per armonizzare, in vista della loro elaborazione statistica, i programmi delle rilevazioni e i registri e gli altri sistemi di trattamento.

Art. 14a cpv. 1, primo e secondo periodo

¹ Per adempiere i suoi compiti statistici, l'Ufficio federale è autorizzato a collegare tra loro dati e a effettuare profilazioni se i dati sono resi anonimi. I dati vanno eliminati al termine delle elaborazioni statistiche. ...

21. Legge federale del 18 giugno 2010⁴⁷ sul numero d'identificazione delle imprese

Art. 3 cpv. 1 lett. d

¹ Ai sensi della presente legge s'intende per:

- d. unità amministrative di Confederazione, Cantoni e Comuni, enti di diritto pubblico nonché istituzioni private con compiti di diritto pubblico, che tengono banche dati e incarti sulle unità IDI in considerazione della loro attività economica;

Art. 5 cpv. 1 lett. b

¹ I servizi IDI sono tenuti a:

- b. gestirlo nelle loro banche dati e nei loro incarti;

22. Legge del 18 dicembre 1992⁴⁸ sulla Biblioteca nazionale

Art. 2 cpv. 2

² Allestisce e aggiorna l'elenco delle banche dati o di altre raccolte accessibili al pubblico che hanno un legame con la Svizzera.

Art. 7, rubrica e frase introduttiva

Elenco delle banche dati

La Biblioteca nazionale elabora e aggiorna l'elenco delle banche dati e delle altre raccolte accessibili al pubblico che:

23. Legge federale del 16 dicembre 2005⁴⁹ sulla protezione degli animali

Art. 20c cpv. 1, secondo periodo

¹ ... Nell'ambito dei loro compiti legali, possono trattare dati personali, inclusi dati personali degni di particolare protezione, nonché accedere a tali dati mediante procedura di richiamo:

24. Legge militare del 3 febbraio 1995⁵⁰

Art. 31 cpv. 2

² La Confederazione provvede ai relativi servizi. Essi sono abilitati a elaborare dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione, sempre che e finché i loro compiti lo esigano.

Art. 99 cpv. 2, primo periodo, e 3 lett. d

² Ha facoltà di trattare dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione, e a effettuare profilazioni, se del caso anche all'insaputa della persona interessata, sempre che e finché i suoi compiti lo esigano. ...

³ Il Consiglio federale disciplina:

- d. le eccezioni alle prescrizioni concernenti la registrazione di attività di trattamento di dati, quando queste pregiudicassero la raccolta d'informazioni.

⁴⁸ RS 432.21

⁴⁹ SR 455

⁵⁰ RS 510.10

Art. 100 cpv. 2, primo periodo, e 3 lett. d

² Ha facoltà di trattare dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione, e a effettuare profilazioni, sempre che e finché i suoi compiti lo esigano. ...

³ Il Consiglio federale disciplina:

- d. in caso di servizio d'appoggio o di servizio attivo, le eccezioni alle prescrizioni concernenti la registrazione di attività di trattamento di dati, quando queste pregiudicassero la raccolta d'informazioni;

Art. 146

Il trattamento di dati personali degni di particolare protezione e la profilazione in sistemi d'informazione e nell'ambito dell'impiego di mezzi di sorveglianza dell'esercito e dell'amministrazione militare sono disciplinati nella legge federale del 3 ottobre 2008⁵¹ sui sistemi d'informazione militari.

25. Legge federale del 3 ottobre 2008⁵² sui sistemi d'informazione militari

Art. 1 cpv. 1, frase introduttiva

¹ La presente legge disciplina il trattamento di dati personali degni di particolare protezione e la profilazione nei sistemi d'informazione e nell'ambito dell'impiego di mezzi di sorveglianza dell'esercito e dell'amministrazione militare da parte di:

Art. 11 cpv. 2

² I dati risultanti da una profilazione sono conservati al massimo:

- a. sino al proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare; o
- b. per cinque anni dal termine dell'impiego presso l'Aggruppamento Difesa.

26. Legge federale del 13 dicembre 1996⁵³ sul materiale bellico

Art. 30 cpv. 2, secondo periodo

² ... Esso è autorizzato a trattare dati personali, compresi i dati personali degni di particolare protezione, e a effettuare profilazioni nella misura e per il periodo richiesti dal suo mandato.

⁵¹ RS 510.91

⁵² RS 510.91

⁵³ RS 514.51

27. Legge del 20 giugno 1997⁵⁴ sulle armi

Art. 32e cpv. 2 lett. a e b

² Qualora non garantisca un adeguato livello di protezione, allo Stato terzo possono essere comunicati dati personali nei casi particolari seguenti:

- a. la persona interessata ha dato il suo consenso conformemente all'articolo 4 capoverso 6 della legge federale del ...⁵⁵ sulla protezione dei dati (LPD);
- b. la comunicazione è necessaria per proteggere la vita o l'incolumità fisica della persona interessata o di un terzo e non è possibile ottenere il consenso della persona interessata entro un termine ragionevole o se ...

Art. 32g, secondo periodo

Abrogato

28. Legge federale del 4 ottobre 2002⁵⁶ sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile

Art. 72 cpv. 1 e 1^{bis}

¹ Per svolgere i compiti ad esso assegnati dalla presente legge, l'UFPP tratta i dati personali riguardanti i militi della protezione civile nel sistema informatico centralizzato della protezione civile. Può:

- a. trattare i dati concernenti la salute;
- b. effettuare profilazioni ai sensi dell'articolo 3 lettera f della legge federale del ...⁵⁷ sulla protezione dei dati per decisioni concernenti l'attribuzione della funzione di base o per l'accertamento del potenziale per funzioni di quadro.

^{1bis} Per organizzare i servizi d'istruzione, esso tratta i dati personali dei partecipanti ai corsi in un apposito sistema di gestione. Può:

- a. trattare i dati concernenti la salute;
- b. effettuare profilazioni per la valutazione del potenziale per funzioni di quadro o di specialista.

⁵⁴ RS 514.54

⁵⁵ RS

⁵⁶ RS 520.1

⁵⁷ RS

29. Legge federale del 7 ottobre 2005⁵⁸ sulle finanze della Confederazione

Art. 60c cpv. 1, frase introduttiva, e cpv. 3

¹ La CRPF tratta in forma cartacea e in un sistema d'informazione i dati dei suoi clienti, compresi i dati personali degni di particolare protezione, di cui ha bisogno per adempiere i propri compiti, in particolare per:

³ Per l'adempimento dei propri compiti, gli impiegati della CRPF possono trasmettere dati personali, compresi dati personali degni di particolare protezione, ai propri superiori diretti, anche se questi ultimi non sono impiegati della CRPF.

30. Legge del 28 giugno 1967⁵⁹ sul Controllo delle finanze

Art. 10 cpv. 3

Concerne solo il testo tedesco

31. Legge del 18 marzo 2005⁶⁰ sulle dogane

Art. 110 cpv. 1

¹ L'AFD può elaborare dati personali, inclusi quelli degni di particolare protezione, sempre che sia necessario per l'esecuzione dei disposti che essa deve applicare.

Art. 110a cpv. 3 lett. b

³ Nel sistema d'informazione possono essere elaborati i seguenti dati personali degni di particolare protezione:

- b. indicazioni concernenti l'appartenenza religiosa, sempre che ciò sia eccezionalmente necessario per il perseguimento penale;

Art. 112 cpv. 2, frase introduttiva, e cpv. 4 lett. b

² Possono in particolare essere comunicati i dati e le connessioni di dati seguenti, inclusi i dati personali degni di particolare protezione:

⁴ L'AFD può rendere accessibili alle autorità menzionate qui appresso i seguenti dati mediante procedura di richiamo, sempre che essi siano necessari per l'esecuzione dei disposti che queste autorità devono applicare:

- b. *abrogata*

⁵⁸ RS **611.0**

⁵⁹ RS **614.0**

⁶⁰ RS **631.0**

Art. 113 Comunicazione di dati ad autorità estere

L'AFD può comunicare dati, inclusi i dati personali degni di particolare protezione, ad autorità di altri Stati nonché a organizzazioni sopranazionali o internazionali (autorità estere) in singoli casi o mediante procedura di richiamo, sempre che un trattato internazionale lo preveda.

Art. 114 cpv. 2

² Le autorità svizzere comunicano all'AFD dati, inclusi i dati personali degni di particolare protezione, sempre che ciò sia necessario per l'esecuzione dei disposti ch'essa deve applicare.

32. Legge del 12 giugno 2009⁶¹ sull'IVA*Art. 76 cpv. 1, secondo periodo*

¹ ... A tale scopo gestisce le banche dati e gli incarti necessari nonché gli strumenti per il trattamento e la conservazione.

33. Legge federale del 21 marzo 2003⁶² sull'energia nucleare*Art. 24 cpv. 2*

² Nell'ambito di questo controllo possono essere elaborati dati sulla salute e l'idoneità psichica, nonché dati sulla condotta di vita delle persone interessate rilevanti per la sicurezza; in merito possono essere gestiti una banca dati o un incarto.

34. Legge federale del 19 dicembre 1958⁶³ sulla circolazione stradale*Art. 76b cpv. 3, secondo periodo*

³ ... Nell'adempimento dei compiti loro affidati sono autorizzate a trattare o a fare trattare i dati personali necessari, compresi i dati degni di particolare protezione.

⁶¹ RS 641.20

⁶² RS 732.1

⁶³ RS 741.01

35. Legge federale del 21 dicembre 1948⁶⁴ sulla navigazione aerea

Art. 107a cpv. 2, frase introduttiva, 4 e 5

² Sono ammessi i trattamenti di dati personali, inclusi dati degni di particolare protezione, e le profilazioni concernenti:

⁴ *Concerne soltanto il testo tedesco*

⁵ Per l'esecuzione dei loro compiti legali, gli organi che trattano i dati possono comunicare dati personali, inclusi i dati degni di particolare protezione, alle autorità svizzere o estere incaricate di compiti analoghi nonché a organizzazioni internazionali, se dette autorità e organizzazioni garantiscono un'adeguata protezione dei dati.

36. Legge del 17 dicembre 2010⁶⁵ sulle poste

Art. 26 cpv. 1

¹ La PostCom e le altre autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge trasmettono alle altre autorità federali e cantonali i dati di cui queste necessitano per adempiere i loro compiti legali. Sono inclusi anche i dati personali degni di particolare protezione ottenuti nell'ambito di procedimenti amministrativi o di procedimenti penali amministrativi.

Art. 28 Trattamento di dati personali

Per adempiere i loro compiti legali, la PostCom e l'organo di conciliazione possono trattare dati personali, inclusi i dati degni di particolare protezione, concernenti procedimenti e sanzioni penali.

37. Legge del 30 aprile 1997⁶⁶ sulle telecomunicazioni

Art. 13a cpv. 1, primo periodo

¹ La Commissione e l'Ufficio federale possono elaborare dati personali, inclusi i dati su perseguimenti e sanzioni di natura amministrativa o penale, ove sia indispensabile per adempiere i compiti conferiti loro dalla legislazione sulle telecomunicazioni. ...

Art. 13b cpv. 1, secondo periodo, 2, frase introduttiva, e 4

¹ ...Fanno parte di tali dati anche i dati personali degni di particolare protezione ottenuti nell'ambito di procedimenti amministrativi o penali amministrativi. ...

⁶⁴ RS 748.0

⁶⁵ RS 783.0

⁶⁶ RS 784.10

² Salvo diversa disposizione di accordi internazionali, la Commissione e l'Ufficio federale possono trasmettere dati ad autorità di vigilanza estere incaricate di compiti nel settore delle telecomunicazioni, inclusi i dati personali degni di particolare protezione ottenuti nell'ambito di procedimenti amministrativi o penali amministrativi, solo se queste autorità:

⁴ Le autorità svizzere trasmettono gratuitamente alla Commissione e all'Ufficio federale i dati che potrebbero essere importanti per l'esecuzione della legislazione sulle telecomunicazioni, inclusi i dati personali degni di particolare protezione. ...

38. Legge del 3 ottobre 1951⁶⁷ sugli stupefacenti

Art. 3f cpv. 1

¹ Le autorità e le istituzioni competenti per l'esecuzione della presente legge hanno il diritto di trattare dati personali, inclusi dati personali degni di particolare protezione, allo scopo di verificare le condizioni e l'andamento delle cure prestate a tossicomani.

Art. 18c, secondo periodo

Abrogato

39. Legge del 6 ottobre 1989⁶⁸ sul collocamento

Art. 33a cpv. 1, frase introduttiva

¹ Gli organi incaricati di applicare la presente legge nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono trattare o far trattare dati personali di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per:

Art. 35 cpv. 2, 3^{bis} e 5 lett. d

² Il sistema d'informazione può trattare dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione conformemente all'articolo 33a capoverso 2.

^{3bis} Se necessario all'esecuzione della presente legge e della legge federale del 25 giugno 1982⁶⁹ sull'assicurazione contro la disoccupazione, lo scambio di dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione, tra i sistemi d'informazione del servizio pubblico di collocamento e dell'assicurazione contro la disoccupazione (art. 83 cpv. 1 lett. i della LF del 25 giu. 1982 sull'assicurazione contro la disoccupazione) è autorizzato.

⁶⁷ RS 812.121

⁶⁸ RS 823.11

⁶⁹ RS 837.0

⁵ Il Consiglio federale disciplina:

- d. l'accesso ai dati, segnatamente stabilendo quali utenti del sistema d'informazione possono trattare dati personali degni di particolare protezione;

40. Legge federale del 20 dicembre 1946⁷⁰ su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Art. 49a, frase introduttiva

Gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per:

41. Legge federale del 25 giugno 1982⁷¹ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Art. 85a, frase introduttiva

Gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per:

42. Legge federale del 18 marzo 1994⁷² sull'assicurazione malattie

Art. 84, frase introduttiva

Gli organi incaricati di eseguire, controllare o sorvegliare la presente legge o la LVAMal⁷³ possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge o dalla LVAMal segnatamente per:

⁷⁰ RS **831.10**

⁷¹ RS **831.40**

⁷² RS **832.10**

⁷³ RS **832.12**

43. Legge federale del 20 marzo 1981⁷⁴ sull'assicurazione contro gli infortuni

Art. 96, frase introduttiva

Gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per:

44. Legge federale del 19 giugno 1992⁷⁵ sull'assicurazione militare

Art. 94a, frase introduttiva

Gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione, possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per:

45. Legge del 25 giugno 1982⁷⁶ sull'assicurazione contro la disoccupazione

Art. 96b, frase introduttiva

Gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per:

Art. 96c cpv. 2, frase introduttiva, 2^{bis}

² Essi possono accedere a dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione, di cui necessitano per adempiere i seguenti compiti conferiti loro dalla presente legge:

^{2bis} Se necessario all'esecuzione della presente legge e della legge del 6 ottobre 1989⁷⁷ sul collocamento (LC), è autorizzato lo scambio di dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione, tra i sistemi d'informazione dell'assicurazione contro la disoccupazione (art. 83 cpv. 1 lett. i) e del servizio pubblico di collocamento (art. 35 LC)

⁷⁴ RS 832.20

⁷⁵ RS 833.1

⁷⁶ RS 837.0

⁷⁷ RS 823.11

46. Legge del 1° luglio 1966⁷⁸ sulle epizoozie

Art. 54a cpv. 3

³ Nell'ambito dei loro compiti prescritti per legge, le autorità d'esecuzione sono autorizzate a trattare dati personali degni di particolare protezione e profili aziendali.

47. Legge del 20 giugno 1986⁷⁹ sulla caccia

Art. 22 cpv. 3, primo e secondo periodo

³ Può conservare tali dati in una banca dati o in un incarto. Una volta scaduto il termine per il ritiro dell'autorizzazione di caccia, cancella i dati e distrugge le relative decisioni cantonali.

48. Legge del 10 ottobre 1997⁸⁰ sul riciclaggio di denaro

Art. 29 cpv. 2, secondo periodo

² Tali dati includono segnatamente informazioni finanziarie, nonché altri dati personali degni di particolare protezione acquisiti nell'ambito di procedimenti penali, penali amministrativi e amministrativi, compresi i procedimenti pendenti.

Art. 34, rubrica, e cpv. 1 e 2

Banche dati e incarti in rapporto con l'obbligo di comunicazione

¹ Gli intermediari finanziari tengono banche dati e incarti separati che contengono tutti i documenti relativi alla comunicazione.

² Possono trasmettere dati provenienti da tali banche dati e incarti unicamente alla FINMA, alla Commissione federale delle case da gioco, agli organismi di autodisciplina, all'Ufficio di comunicazione e all'autorità di perseguimento penale.

49. Legge del 22 giugno 2007⁸¹ sulla vigilanza dei mercati finanziari

Art. 23 cpv. 1, primo periodo

¹ Nell'ambito della vigilanza ai sensi della presente legge e delle leggi sui mercati finanziari, la FINMA tratta dati personali, compresi dati personali degni di particolare protezione. ...

78 RS **916.40**

79 RS **922.0**

80 RS **955.0**

81 RS **956.1**

50. Legge federale del 19 marzo 1976⁸² su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali

Art. 13a cpv. 1 lett. g

Abrogata

51. Legge federale del 24 marzo 2006⁸³ sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est

Art. 16 cpv. 1 lett. g

Abrogata

⁸² RS 974.0
⁸³ RS 974.1